



**CONSIGLIO REGIONALE**  
**ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA**  
**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

***DELIBERA IN DATA 16/06/2008, n°50***

***OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n. 352 del 4.06.2008: Modifiche alla L.R. 4.10.2006, n.28 (Organizzazione turistica regionale).***

L'anno duemilaotto, addì sedici del mese di giugno, alle ore 14.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 32 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 06.06.2008 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.352 del 04.06.2008;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 47 in data 9 giugno 2008 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.4 l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

***Delibera***

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.352 del 04.06.2008;

:

Come a suo tempo rimarcato nelle osservazioni dell'Amministrazione Provinciale di Genova derivanti dall'esame del DDL n. 276 "TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE E BALNEARI" (oggi Legge Regionale n. 2/2008) e a maggior ragione in previsione delle nuove competenze in materia affidate alle Province, valutato il "peso" – per mole di lavoro rapportata alle risorse umane attualmente disponibili – appare urgente e necessario adeguare le risorse da mettere a disposizione degli uffici per l'espletamento delle ulteriori ed ampliate pratiche amministrative legate sia alle procedure di classificazione che di vigilanza per tutte le strutture ricettive e balneari.

Si plaude, pertanto, al principio dell'attualizzazione dei costi del personale rispetto alla pianificazione già prevista per l'attuazione della LR 13/91. In tale contesto è necessario tuttavia dettagliare quanto segue:

- 1) nell'ambito della concertazione, a quanto ammonterebbe il costo attualizzato del personale
- 2) come verrebbe definita la tabella organica definitiva alla luce delle nuove funzioni delegate alle Province a seguito entrata in vigore della LR 2/2008. In particolare, dal momento che per il personale già trasferito il costo è fotografato a tutto dicembre 2006, si propone il seguente emendamento:

**Emendamento N. 1**

L'art. 1 comma 1 è sostituito dal seguente (*inserimento comma 8. all'art. 4 della LR 28/2006*):

1. "L'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 4. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.
3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma.
- 4 Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.
6. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall'articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo del personale, ivi compresi le spese per il salario accessorio e dei mezzi necessari all'espletamento di dette funzioni, determinati dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati non può essere inferiore a quello assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007.
7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite al 31/12/2007 che comportino modifiche dei carichi di lavoro delle Province.
8. La Giunta regionale adegua il costo del personale a tempo indeterminato di cui ai commi 3) e 6) alle modifiche previste dai contratti collettivi nazionali di comparto a cadenza quinquennale."

Si sottolinea che il vincolo di cui al comma 4 impedisce alle Province e al Comune di Genova la programmazione di nuove iniziative tese a migliorare ed arricchire l'accoglienza sul territorio di competenza, quali ad esempio l'istituzione di nuovi Uffici IAT, campagne pubblicitarie promozionali ecc. Pertanto la quantificazione delle risorse di cui trattasi dovrebbe essere legata a criteri di rivalutazione annuale delle stesse in base all'andamento del mercato e più specificatamente di quello turistico, tenendo conto dell'attivazione di nuovi servizi.

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5, della L.R. 26.5.2006 n.13

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>N. 32</b>
<b>Votanti</b>	<b>N. 32</b>
<b>Maggioranza</b>	<b>N. 17</b>
<b>Voti Favorevoli</b>	<b>N. 32</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>N. 0</b>
<b>Astenuti</b>	<b>N. 0</b>

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

**DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 50**

**CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA**

F.TO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Alessandro REPETTO)

F.TO SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO  
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE  
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 16 giugno 2008**

**Genova 16 giugno 2008**

**Il Segretario  
Dr. Bruno Cervetto**